



# Criteri di personalizzazione del danno non patrimoniale

Danno morale e danno psichico

---

Le c.d. micropermanenti  
e macropermanenti

---

Handicap e danni  
da malformazione del feto  
e da nascita indesiderata

Danni agli occhi, all'apparato  
uditivo, agli arti

---

Ruolo delle allegazioni  
e delle presunzioni

---

Danno da lesione del rapporto  
parentale

---

*di Massimiliano Fabiani*



# Sommario

1. La liquidazione del danno non patrimoniale: San Martino, Pavese e (forse) Baudelaire	pag. 5	1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata	pag. 62
1.1. Il danno all'integrità psicofisica	pag. 11	1.10. I danni agli arti	pag. 74
1.2. Il danno morale	pag. 17	1.11. I danni subiti dagli esposti all'amianto	pag. 78
1.3. Il danno da lesione del rapporto parentale	pag. 22	2. La consulenza medico legale	pag. 84
1.4. Le c.d. micropermanenti	pag. 37	3. Il ruolo delle presunzioni	pag. 88
1.5. Le macropermanenti	pag. 41	4. L'importanza delle allegazioni	pag. 96
1.6. Il danno psichico	pag. 49	5. Considerazioni finali	pag. 100
1.7. I danni agli occhi	pag. 58		
1.8. I danni all'apparato uditivo	pag. 61		

## L'AUTORE

**Fabiani Massimiliano** Avvocato in Bologna, Studio Mazzucato Matassa & Tonioni. Si occupa di contenzioso giudiziale nell'ambito della responsabilità civile, diritto di famiglia e processo di esecuzione. Collabora con la Fondazione Forense Bolognese.



### 1.8. I danni all'apparato uditivo

Il citato trattato di "Anatomia Umana" scritto dai Proff. Antonio Pensa e Giuseppe Favaro (UTET, 1970, II Vol., 873) ci dice che "l'organo (o apparecchio) dell'udito è formato dall'orecchio, suddiviso in tre parti: l'orecchio esterno, avente l'ufficio di raccogliere le onde sonore; l'orecchio medio, destinato a ricevere ed a trasmettere le vibrazioni prodotte da tali onde all'orecchio interno, e precisamente a quella parte di esso (organo acustico), ove le predette vibrazioni danno luogo a stimoli, i quali vengono trasmessi all'encefalo dove generano le sensazioni acustiche. Altra parte dell'orecchio interno serve invece al senso dell'equilibrio (organo statico). L'organo dell'udito è pari e simmetrico, situato nella regione auricolare del capo, in parte all'esterno, ma in prevalenza nello spessore dell'osso temporale". La scienza medica considera la perdita dell'udito o i gravi *deficit* fisiologici o patologici fonte di grave lesione dello sviluppo dell'individuo. Basti pensare che chi si trova nella impossibilità di ascoltare suoni, di percepire la sonorità dell'ambiente che lo circonda ma, soprattutto, di non sentire la propria voce, non vivrà uno sviluppo della propria personalità né da un punto di vista psico-intellettuale né potrà rapportarsi con gli altri nelle relazioni sociali. Rispetto ai danni alla vista, che notoriamente sono più immediati, i danni all'apparato uditivo sensoriale vengono percepiti e compresi spesso dopo molto tempo da quando se ne è in verità già colpiti. I primi sintomi prendono le mosse dalla incapacità a sentire o a distinguere tutti o alcuni suoni in una o entrambe le orecchie, dalla difficoltà a capire una conversazione quando ci sono molte persone che parlano contemporaneamente e, come spesso succede ai più anziani, dalla necessità di aumentare il volume della televisione o della radio più di quanto gli altri ritengano utile. I problemi dell'udito sono talvolta accompagnati da vertigini, mal d'orecchio, secrezioni o sanguinamento dalle orecchie, rumori rimbombanti nelle orecchie o in casi più rari paralisi dei muscoli facciali. Non dimentichiamo che il *deficit* uditivo è fonte di perdita di equilibrio con tutte le conseguenze del caso sia nella gestione delle attività giornaliere sia nella praticabilità di sport e hobby. L'ipoacusia da trauma acustico può essere di due tipi:

- 1) acuto in conseguenza di esposizioni improvvise a rumori molto violenti, quali le deflagrazioni;
- 2) cronico e colpisce in particolare soggetti che sono spesso esposti nel corso della giornata, solitamente durante il lavoro (si pensi ad esempio agli operai dei cantieri) a rumori con particolari caratteristiche (soprattutto nella attività lavorativa).

Le norme speciali dettate in materia giuslavoristica considerano l'ipoacusia di cui al punto 2) alla stregua di malattia professionale se contratta nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato n. 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 o anche nell'espletamento di lavorazioni accessorie o complementari di quelle previste nelle tabelle di legge, purché svolte nello stesso ambiente. **I ranges di riferimento sono i seguenti:**

- a) in caso di perdita totale monolaterale della funzione uditiva, l'invalidità lavorativa generica sarà del 15% nell'industria e del 20% nell'agricoltura;
- b) se la perdita è totale bilaterale il valore è comunque sempre pari al 60%.

La medicina legale prevede che la perdita di un senso deve essere valutata anche con riferimento alle funzioni che detto organo svolge da un punto di vista dinamico funzionale. Sia in sede penale che civile, **la Suprema Corte ha dettato il principio secondo cui la menomazione anatomica deve essere accompagnata da quella funzionale al fine di integrare il danno al sistema uditivo con la conseguente possibilità di poter richiedere il risarcimento dei danni.**

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

ART. 78 D.P.R. 30/06/1965, N. 1124

Nei casi d'inabilità permanente previsti nella tabella allegato n. 1, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso. L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica. Quando gli arti o gli organi o parte di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale d'inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta. In caso di perdita di più arti, od organo, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.



L'art. 78, trentesimo comma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, allorché il legislatore ha voluto escludere dal diritto alla rendita ogni condizione che non interessi la funzione dell'organo. Si consideri che il tasso soglia medio per le frequenze di voce è stato fissato in 25 db. Come segnalato da Rossi in un articolo su *www.otorinolaringoiatria.org* «dal 10 gennaio 1980 i compiti dell'Ispettorato del Lavoro, in materia di prevenzione e di controllo sullo stato di salute dei lavoratori, sono stati trasferiti a funzionari delle AUSL, cui sono state attribuite funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria. Ne deriva pertanto che la trasmissione del referto al Servizio di Igiene e Sicurezza del Lavoro dell'AUSL costituisce adempimento sia degli obblighi previsti dall'art. 365 del Codice Penale (referto n.d.r.) sia in quelli contemplati dal D.M. 18 aprile 1973 (denuncia all'Ispettorato del Lavoro n.d.r.). Sulla base delle segnalazioni del medico che ha accertato l'esistenza di una ipoacusia professionale, il datore di lavoro entro 5 giorni deve denunciare il caso all'Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL), cui spetta l'accertamento definitivo della malattia e la corresponsione di una rendita quando l'invalidità lavorativa generica sia superiore al 10%. La segnalazione all'INAIL, avendo esclusivamente finalità assicurative, dovrebbe essere limitata ai casi verificatisi nell'esercizio ed a causa delle lavorazioni indicate al punto 44 dell'allegato 4 al D.P.R. 9 giugno 1975, n. 482 (tab. XXXVII). Questa segnalazione dovrebbe essere eseguita, in ossequio alla risalente sentenza della Corte di Cass., Sez. II, 26 ottobre 1972, n. 3288, recepita dall'INAIL con lettera circolare n. 111 dell'11 dicembre 1973, anche nei confronti dei lavoratori "che abbiano contratto l'otopatia anche se addetti a lavorazioni accessorie o complementari delle lavorazioni tabellate, purché svolte nello stesso ambiente in cui vengono effettuate le lavorazioni principali e in presenza quindi dello specifico rischio professionale di cui trattasi" (così detto "rischio ambientale")». La Cass. civ., Sez. III, 13 aprile 2007, n. 8826, con riferimento ad intervento routinario di settorinoplastica effettuato in struttura sanitaria pubblica, ha cassato la sentenza della Corte d'appello, che, pur dando atto esserne conseguito un esito di "inalterazione" – e quindi di sostanziale "insuccesso" – non aveva poi provveduto a risarcire il danno patito dal lavoratore sotto il profilo del pieno recupero psicofisico, contravvenendo così al precetto costituzionale di piena tutela del diritto alla salute.

La recente sentenza emessa da Cass. civ., Sez. lav., 30 marzo 2011, n. 7272 è inerente un caso in cui un lavoratore, dipendente di una società, aveva promosso

nell'anno 2000 ricorso innanzi al Giudice di prime cure al fine di richiedere e ottenere il risarcimento da parte del datore di lavoro per il danno all'udito conseguente alla rumorosità dell'ambiente di lavoro. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per excepta intervenuta prescrizione (secondo la difesa del datore di lavoro, il dipendente aveva avuto conoscenza della sua malattia e della sua origine professionale nel 1977 onde doveva ritenere decorsa la prescrizione decennale del diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo, imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 c.c., di tutelare la salute del dipendente. Anche la Corte di Appello aveva confermato la decisione di primo grado). Il ricorso in Cassazione proposto dal dipendente è stato invece accolto e la Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 7272 del 30 marzo 2011, Presidente dott. Roselli, Relatore dott. Di Cerbo) ha accolto il ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice, il quale dovrà applicare il seguente principio di diritto: "In tema domanda di risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto della mancata tutela da parte del datore delle condizioni di lavoro, domanda quindi basata sulla responsabilità del datore di lavoro derivante dall'inadempimento degli obblighi allo stesso imposti dall'art. 2087 c.c., la prescrizione decennale, applicabile a tale fattispecie, decorre dal momento in cui il danno si è manifestato, divenendo, oggettivamente percepibile e riconoscibile e non dal momento di un successivo aggravamento che non sia dovuto ad una causa autonoma, dotata di propria efficienza casuale. Ove peraltro il suddetto inadempimento da parte del datore di lavoro si sia protratto oltre il momento come sopra individuato, il termine prescrizione inizia a decorrere al momento della definitiva cessazione della condotta inadempiente".

### 1.9. L'handicap e i danni conseguenti a malformazioni del feto e a nascita indesiderata

Nella classificazione dell'OMS ICIDH (*International Classification of Impairments, Disabilities and Handicaps*, classificazione internazionale delle menomazioni, disabilità e handicap) del 1980 si definiva con il termine "handicap" lo svantaggio sociale della persona con disabilità. Quest'ultimo termine si riferiva invece alla menomazione alla base dell'handicap. Questo documento è ora superato dall'*International Classification of Functioning Disability and Health (ICF)*, classificazione internazionale del funzionamento, disabilità e salute) del 2001, dove il termine disabilità comprende le difficoltà sia a livello personale che sociale,

